

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3200 del 09/06/2026
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 2338 DEL 05/12/2013, (AGGIORNATA CON D.D.N. 480 DEL 11/03/2015, D.D. DET-AMB N. 4837 DEL 01/12/2016, VOLTURATA CON D.D. DET-AMB N. 487 DEL 29/01/2024, MODIFICATA SOSTANZIALMENTE CON D.D. DET-AMB N. 5042 DEL 17/09/2024 E AGGIORNATA CON D.D. DET-AMB N. 2746 DEL 12/05/2025) ), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "POMI METALLI SRL" PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO "RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - MESSA IN RISERVA R13 E OPERAZIONI DI RECUPERO R4 - (LAVORAZIONE DI ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI)" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO, LOC. CATTAGNINA, VIA CALABRIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3333 del 08/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	Simona Devoti

Questo giorno nove GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 2338 DEL 05/12/2013, (AGGIORNATA CON D.D.N. 480 DEL 11/03/2015, D.D. DET-AMB N. 4837 DEL 01/12/2016, VOLTURATA CON D.D. DET-AMB N. 487 DEL 29/01/2024, MODIFICATA SOSTANZIALMENTE CON D.D. DET-AMB N. 5042 DEL 17/09/2024 E AGGIORNATA CON D.D. DET-AMB N. 2746 DEL 12/05/2025), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "POMI METALLI SRL" PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO "RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - MESSA IN RISERVA R13 E OPERAZIONI DI RECUPERO R4 - (LAVORAZIONE DI ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI)" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO, LOC. CATTAGNINA, VIA CALABRIA.**

#### **LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2338 del 05/12/2013, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo n. 15 del 20/12/2013 (acclarato al prot. n. 10877 del 20/12/2013), a favore della ditta "CAIRO ANGELO E GIUSEPPE E C. SAS", (C.F. 00902380336), per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno (PC), Loc. Cattagnina, Via Calabria, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
  - *comunicazione* in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006;
  - *comunicazione* ex art. 8, comma 4 della L. 447/1995, per quanto attiene all'impatto acustico;
- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 480 del 11/03/2015, con cui è stata adottata la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 2338/2013, rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo n. 2 del 16/03/2015, (acclarato al prot. n. 2636 del 16/03/2015); con tale determinazione è stata modificata la matrice "rifiuti" (con inserimento di un nuovo Codice) ed è stato inserito il seguente nuovo titolo abilitativo:
  - *autorizzazione*, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., allo scarico costituito dalla miscelazione di acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;
- la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4837 del 01/12/2016, con cui è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 2338/2013 come modificata con D.D. n. 480/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo n. 17 del 12/12/2016, (acclarato al prot. n. 14331 del 17/12/2016); con tale determinazione è stata modificata il titolo ambientale in materia di "rifiuti" (con inserimento di due nuovi Codici);
- la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 487 del 29/01/2024, con cui è stata adottata la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 2338/2013 (come modificata con

D.D. Provincia di Piacenza n. 480/2015 e D.D. det-amb n. 4837/2016), rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo prot. n. 2354 del 01/02/2024, (acquisito al prot. ARPAE n. 20641 del 02/02/2024), in favore della ditta "POMI METALLI SRL" (C.F. 02443490061- sede legale in Alessandria, Zona D/5, via Rana 81/83/85, Frazione Spinetta Marengo), per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno. Loc. Cattagnina, Via Calabria n. 35/37, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- *comunicazione* in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006;
  - *comunicazione* ex art. 8, comma 4 della L. 447/1995, per quanto attiene all'impatto acustico;
  - *autorizzazione*, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., allo scarico costituito dalla miscelazione di acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 5042 del 17/09/2024 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale), rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo n. 21427 del 26/09/2024, (acquisito al prot. ARPAE n. 173091 del 26/09/2024), per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi (lavorazione di rottami ferrosi e non ferrosi)" svolta dalla ditta "POMI METALLI SRL" (C.F. 02443490061), presso lo stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno (PC), Loc. Cattagnina, Via Calabria n. 35/37, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
- *art. 3, comma 1 lett. g), D.P.R. 59/2013 - comunicazione* in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del Dlgs 152/2006;
  - *art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - comunicazione* ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene all'impatto acustico;
  - *art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico*, costituito dalla miscelazione di acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;
- la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 2746 del 12/05/2025, con cui è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice "rifiuti", rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo prot. n. 12248 del 21/05/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 94560 del 22/05/2025);

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, presentata dalla ditta "POMI METALLI SRL" (C.F. 02443490061), relativamente alla matrice "rifiuti", pervenuta tramite portale della Regione Emilia Romagna e acquisita al prot. ARPAE n. 36682 del 26/02/2026 (pratica Sinadoc 8190/2026);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di rifiuti (artt. 215-216 D. Lgs. 152/2006):

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 del D.Lgs 152/2006 commi 1 e 2 e l'art. 214 commi 1, 2 e 3 laddove è stabilito che per l'ammissione delle operazioni di recupero dei rifiuti alla procedura semplificata devono essere rispettate norme tecniche e condizioni tali da garantire che le medesime attività non costituiscano pericolo per la salute umana e non rechino pregiudizio all'ambiente;
- DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- DM 161/2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate";
- Circolare ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e il DPCM 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;
- DECRETO 28 giugno 2024, n. 127 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 48583 del 16/03/2026, questo Servizio ha comunicato l'esito positivo della verifica di completezza, correttezza formale della documentazione, nonché l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, con contestuale richiesta di integrazione documentale;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 53467 del 23/03/2026, la ditta ha trasmesso un parziale riscontro documentale rispetto agli elementi integrativi richiesti da questo Servizio con la sopra citata nota prot. n. 48583/2026;
- con nota prot. n. 58190 del 30/03/2026, è stata formulata richiesta al Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza di relazione tecnica relativamente alla matrice ambientale "rifiuti", con specifico riferimento alla modifica non sostanziale in oggetto;
- con nota prot. n. 83910 del 07/05/2026 il predetto Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza, in riscontro alla nota prot. n. 58190/2026, ha trasmesso la relazione tecnica con parere favorevole, con prescrizioni, per la matrice "rifiuti";

ATTESO che l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) vigente attiene all'esercizio di attività ricomprese nelle categorie B e C del D.P.R. n. 151/2011 e che, a tal fine, la Società ha presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza istanza di Valutazione del Progetto ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto (Rif. Pratica VV.F. n. 40977), allegata all'istanza principale acquisita al prot. ARPAE n. 36682/2026;

RILEVATO che, non essendo stato inizialmente prodotto l'esito favorevole della valutazione del progetto da parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, come richiesto con nota prot. n. 48583/2026 e non risultando pertanto comprovato il rispetto della normativa in materia di sicurezza antincendio e delle condizioni tali da garantire che la modifica dell'attività non costituisca pericolo per la salute umana e non rechi pregiudizio all'ambiente, come disposto dall'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, questo Servizio, con nota prot. n. 89106 del 15/05/2026, ha notificato alla ditta "POMI METALLI S.r.l." la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., assegnando il termine previsto dalla legge per la presentazione di memorie scritte e osservazioni;

ACQUISITA la nota prot. Arpae n. 97214 del 27/05/2026 (prot. m\_it.COM-PC n. 7839 del 27/05/2026) con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza ha espresso il parere di conformità sul progetto medesimo, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011- parere inoltrato anche dalla ditta con nota acquisita al prot. ARPAE n. 99074 del 28/05/2026, finalizzata al superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di AUA;

RITENUTO che gli elementi istruttori e la documentazione acquisita consentano di ritenere definitivamente superati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda formulati con la nota prot. n. 89106 del 15/05/2026, essendosi perfezionata la verifica di conformità dell'attività alla normativa vigente in materia di sicurezza antincendio per il tramite del parere di conformità espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza (prot. m\_it.COM-PC n. 7839 del 27/05/2026);

Vista l'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "rifiuti" (rif. attività n. 10 del 04/06/2026 Sinadoc 8190/2026), dalla quale risulta che:

➤ le modifiche presentate prevedono:

- l'aumento della capacità di stoccaggio delle tipologie 6.1 e 9.1 e, in particolare, per la tipologia:
  - 6.1 - *rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici (EER 150102, 170203, 200139, 191204)* si richiede un **aumento per la sola capacità di stoccaggio istantanea da 4,9 t a 50 t**;
  - 9.1 - *scarti di legno e sughero, imballaggi di legno (EER 150103, 170201, 200138, 191207, 200301)* si richiede un **aumento della capacità di stoccaggio istantanea da 4,9 t a 60 t e della capacità di stoccaggio annuo da 100 t a 350 t**;
- l'aumento complessivo delle quantità di stoccaggio istantanea ed annuale; a seguito delle modifiche richieste, le predette quantità diventano:

trattamento	quantità autorizzate	quantità richieste con modifica
R13	stoccaggio istantaneo 1200,5 t stoccaggio annuo 14970 t	stoccaggio istantaneo 1355,8 t stoccaggio annuo 15220 t

- rimangono invariate le quantità di rifiuti sottoposti a trattamento R4, pari a 14000 t/anno (11500 t/anno per i rifiuti di cui alla tipologia 3.1 e 2500 t/anno per i rifiuti di cui alla tipologia 3.2);
- per quanto sopra esposto, si ritiene di poter procedere all'accoglimento dell'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA vigente rilasciata a favore della ditta POMI METALLI S.R.L. per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi svolta nell'impianto sito in Comune di Rottofreno (PC), Loc. Cattagnina, via Calabria n. 35/37;

RISCONTRATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica di cui trattasi può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA, come richiesto dalla ditta "POMI METALLI SRL" (C.F. 02443490061), per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi (lavorazione di rottami ferrosi e non ferrosi)" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno (PC), Loc. Cattagnina, Via Calabria n. 35/37;

DATO ATTO che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- in conformità a quanto stabilito con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 65/2026, alla sottoscritta titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del SAE di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo, in assenza della Dirigente del Servizio Autorizzazioni ambientale e Energia di Piacenza;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### **DETERMINA**

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, **l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** adottata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 5042 del 17/09/2024, rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo n. 21427 del 26/09/2024, per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi - messa in riserva R13 e operazioni di recupero R4- (lavorazione di rottami ferrosi e non ferrosi)" svolta dalla ditta "POMI METALLI SRL" (C.F. 02443490061) nello stabilimento sito in Comune di Rottofreno (PC), Loc. Cattagnina, Via Calabria n. 35/37, come segue:

- **sostituendo, al punto 3. del dispositivo, le lettere a), b) e h) come di seguito riportate:**

"a) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva R13 sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.:

- 1.1 - rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (EER 150101, 150105, 150106, 200101) stoccaggio istantaneo 4,9 t – stoccaggio annuo 60 t/anno;
- 3.1 - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (EER 120101, 160117, 170405, 191202, 200140, 120199) stoccaggio istantaneo 650 t – stoccaggio annuo 11.500 t/anno;
- 3.2 - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (EER 120103, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 120199), stoccaggio istantaneo 400 t – stoccaggio annuo 2.500 t/anno;
- 3.5 – rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e

acciaio anche stagnato (EER 150104, 200140), stoccaggio istantaneo 15 t – stoccaggio annuo 100 t/anno;

- 5.2 – parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto (EER 160117), stoccaggio istantaneo 50 t – stoccaggio annuo 100 t/anno;
- 5.6 – rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (EER 160216), stoccaggio istantaneo 20 t – stoccaggio annuo 100 t/anno;
- 5.8 – spezzoni di cavi di rame ricoperto (EER 170411), stoccaggio istantaneo 10 t – stoccaggio annuo 100 t/anno;
- 5.14 – scaglie di laminazione e stampaggio (EER 120101), stoccaggio istantaneo 0,8 t – stoccaggio annuo 50 t/anno;
- 5.19 – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (EER 160214), stoccaggio istantaneo 40 t – stoccaggio annuo 300 t/anno;
- **6.1 – rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici (EER 150102, 170203, 200139, 191204), stoccaggio istantaneo 50 t – stoccaggio annuo 60 t/anno;**
- **9.1 – scarti di legno e sughero, imballaggi di legno (EER 150103, 170201, 200138, 191207, 200301), stoccaggio istantaneo 60 t – stoccaggio annuo 350 t/anno;**

**b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva R13 non potrà superare le 1355,8 t e con il limite di 15200 t/anno;”**

**“h) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate nelle aree individuate nella planimetria allegata alla nota assunta al prot. Arpa n. 36682 in data 26/02/2026. Le zone di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice EER, delimitate e ben distinte dai luoghi di ricovero di eventuali materiali;”**

➤ **inserendo, al punto 3. del dispositivo, le seguenti lettere m) e n):**

**“m) i setti laterali di contenimento delle baie ed il setto di fondo (muro di confine) dovranno avere un'altezza almeno pari a 2,50 m, per consentire un franco di almeno 1 m dall'altezza massima del cumulo;**

**n) dovrà essere predisposto un idoneo sistema di copertura delle nuove aree di messa in riserva delle tipologie 1.1, 9.1 e 6.1 di cui al D.M. 05/02/98 e s.m.i.;"**

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA (modifica sostanziale) di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 5042 del 17/09/2024, rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo n. 21427 del 26/09/2024, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Rottofreno, per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in **quindici (15) anni dal 20/12/2013**, data del provvedimento n. 15 di rilascio, da parte del Suap del Comune di Rottofreno, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2338 del 05/12/2013 (come successivamente aggiornata e volturata e modificata);

- la ditta POMI METALLI SRL., in considerazione in particolare dell'incremento delle quantità di rifiuti trattati nell'ambito dell'impianto in argomento ed in applicazione del Decreto Ministeriale n. 350 del 21/07/1998, viene iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" **al n. 167/A - classe di attività 3** - (in luogo della classe 4);

### 3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di aggiornamento AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

### 4. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per la Dirigente del SAE  
La Responsabile IF Autorizzazioni Complesse  
Dott.ssa Simona Devoti  
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**